



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Perugia

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**  
- artt. 408/411 c.p.p. – Art. 125 D. Lvo 28.07.1989 n. 271

Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale – SEDE

Il Pubblico Ministero,

Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

VICARIO VINCENZO

Per i reati di cui agli artt. 595 c.p., 13 l. n. 7/48 commesso in Perugia il 14 marzo 2013

Osserva:

alcuni dipendenti della CLSTV querelano il segretario nazionale dell'associazione sindacale SAVIP per aver rilasciato dichiarazioni al Corriere di Rieti e della Sabina in ordine ad una iniziativa consistente in un esposto nel quale si lamenterebbero irregolarità in un passaggio di proprietà dell'azienda.

In particolare i lavoratori, le cui sottoscrizioni non risultano comunque autenticate, denunciano di essersi visti indebitamente attribuire la paternità dell'esposto, sulla base dell'esordio dell'articolo di stampa ("ricorrono alle vie legali i lavoratori dell'istituto di vigilanza privata di via Ternana").

Tale riferimento è chiaramente atecnico, e trova adeguata esplicitazione nel corpo dell'articolo stesso, dal quale appare di tutta evidenza che a rendere le dichiarazioni è l'attuale indagato in veste di rappresentante sindacale ("con un esposto... il segretario nazionale...; una anomalia che Del Vicario e il suo sindacato avevano già segnalato; prosegue Del Vicario nel suo esposto; ... una situazione paradossale sulla quale il sindacato... chiede l'intervento della magistratura").

Risulta dunque chiaro dal tenore complessivo dell'articolo che non siano presentati esposti da parte dei singoli lavoratori.

Le questioni attinenti alla concreta rappresentatività del sindacato in questione rilevano sul piano interno, di rilevanza meramente civilistica.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 408 e 411 c.p.p., 125 disp. att. c.p.p.

**CHIEDE**

che il Giudice per le indagini preliminari sede voglia disporre l'archiviazione degli atti.

**MANDA**

alla Segreteria in sede per gli adempimenti di competenza, anche per l'invio dell'avviso ex art. 408 c.p.p.

Perugia, 20.1.14

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(*Massimo Casucci - sostituto*)



# TRIBUNALE DI PERUGIA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

## DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Proc. N. <sup>323</sup> 5882/14 GIP /201. *U N R*

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Dott. Andrea CLAUDIANI

Ritenuto di dover condividere la richiesta di archiviazione del p.m. alla quale si rimanda sia per la ricostruzione del fatto che per le osservazioni di diritto; Rilevato che:

- la notizia di reato è infondata;
- gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio: la contraddizione tra le fonti di prova acquisite nelle corso delle indagini li priva della attitudine a giustificare il rinvio a giudizio, tenuto conto altresì che il decorso del tempo dal fatto non consente il compimento di ulteriori atti di indagine indagini, utili ai fini dell'esercizio dell'azione penale;
- manca la condizione di procedibilità ed il reato è perseguibile a querela;
- il reato è improcedibile, essendo già stata esercitata l'azione penale;
- il reato è estinto per prescrizione;
- il reato è estinto per remissione di querela;
- il reato è estinto per morte del reo;
- il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il reato è stato abrogato/depenalizzato;
- il reato è estinto avendo l'indagato pagato la sanzione amministrativa o le somme dovute;
- il reato è estinto per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e non vi è danno ambientale;

Va infine disposta:

- 1) la confisca obbligatoria e la distruzione di quanto in sequestro;
- 1) la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Visti gli artt. 408,411,415 c.p.p.,125 D. Lv. 271/89,

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento.

- 1) Condanna il querelato ..... al pagamento delle spese di giudizio.
- Dispone che il presente decreto sia notificato all'indagato ai sensi dell'art. 409 1° comma c.p.p.
- Dispone la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.
- Dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto: .....
- Spese a carico dell'Erario.
- Dispone che il provvedimento di restituzione sia comunicato all'avente diritto ed all'eventuale custode.
- Letto l'art. 150 comma 3 t.u. spese di giustizia, comunica all'avente diritto alla restituzione che le spese di custodia e di conservazione delle cose sequestrate sono a carico dell'avente diritto alla restituzione decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di restituzione
- Letto l'art. 150 comma 3 t.u. spese di giustizia, comunica all'avente diritto alla restituzione che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende dedotte le spese di cui all'articolo 155 del t.u. sulle spese di giustizia.
- In caso di mancato ritiro da parte del terzo destinatario della restituzione, ed il bene sia conservato in cancelleria, si dispone sin da subito la vendita dei beni in sequestro.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
- Autorizza il rilascio di copie o di certificati, all'indagato, denunciante e persona offesa che eventualmente ne chiedono richiesta.

Ordina la restituzione degli atti al P.M.

Perugia, li *9/12/14* /201.

Il Giudice per le indagini preliminari

*Andrea Cl*

depositato da  
cancelliere

14 GEN 2015

L'ASSISTENTE SCRIPTARIO  
(*Maria Stella Capucci*)